## REGOLAMENTO (CE) N. 2412/1999 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- considerando che il regolamento (CE) n. 2179/1999 (1) della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
- considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;
- considerando che l'applicazione dei criteri summenzio-(3) nati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali.

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 5 all'11 novembre 1999, è fissata una restituzione massima pari a 116,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 329 dei 30.12.1995, pag. 18. (\*) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4. (\*) GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13. (\*) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. (\*) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.